

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

173/2025/R/COM

**ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ
PER L'ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO
A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO PER IL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO (SII) AD ALTRE TIPOLOGIE DI OPERATORI
ACCREDITATI AL SII**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 24 ottobre 2024, 428/2024/R/com.

Mercati di incidenza: energia elettrica e gas naturale

15 aprile 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 ottobre 2024, 428/2024/R/com.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro **5 maggio 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia
Piazza Cavour 5 - 20121 - Milano**

email: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

INDICE

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI	5
1. Ambito della consultazione e struttura del documento	5
PARTE II ILLUSTRAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
2. Quadro normativo attualmente vigente	5
PARTE III ORIENTAMENTI DI MODIFICA DELLA REGOLAZIONE	9
3. Estensione dell'applicazione del CSII ad altre tipologie di operatori accreditati al SII.	9

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI

1. Ambito della consultazione e struttura del documento

- 1.1 Il presente documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 24 ottobre 2024, 428/2024/R/com, e intende consultare gli orientamenti dell’Autorità in merito a una possibile estensione delle tipologie di operatori accreditati al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) a cui viene applicato il corrispettivo unitario per la copertura dei costi di funzionamento del SII (di seguito anche: CSII o corrispettivo).
- 1.2 Il documento è così articolato:
- i. Parte I: nella quale vengono definiti gli aspetti introduttivi;
 - ii. Parte II, nella quale viene illustrato il quadro normativo inerente alle disposizioni vigenti e ne vengono analizzati gli elementi più rilevanti ai fini dell’intervento regolatorio di ARERA;
 - iii. Parte III, nella quale vengono presentati gli orientamenti generali e la proposta puntuale formulata da ARERA per la revisione della soglia di consumi annui.

PARTE II ILLUSTRAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2. Quadro normativo attualmente vigente

- 2.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito. legge 481/95) ha assegnato all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico, potendo a tal fine, tra l’altro, impartire, agli esercenti i servizi dei settori dell’energia, direttive sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Inoltre, la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 ha stabilito che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e di Acquirente Unico (di seguito: AU) per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori.
- 2.2 Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10) ha:
- a) previsto l’istituzione del SII, presso AU, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità della relativa gestione; il SII è finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il RCU è stato successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);
 - b) attribuito all’Autorità il compito di definire e regolare i servizi che AU può erogare mediante il SII, determinandone anche il corrispettivo a remunerazione dell’attività

svolta posto a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori; nell'esercizio dei suoi poteri di regolazione, pertanto, per quel che qui rileva, l'Autorità ha il potere di:

- i. definire le singole prestazioni che AU eroga per l'efficiente svolgimento dei mercati dell'energia (i c.d. Processi), consistenti in flussi informativi in cui si realizzano le interazioni tra gli operatori dei settori, funzionali all'esecuzione dei diversi rapporti contrattuali in cui si articolano i relativi servizi¹; alcune di tali prestazioni consistono nel mettere a disposizione degli utenti del servizio erogato da AU gli strumenti informatici per consentire l'esecuzione di interazioni rilevanti tra loro nell'ambito dei rapporti²; altre prestazioni, invece, consistono nell'adozione, da parte dello stesso AU di atti giuridicamente rilevanti per l'interazione tra i suoi utenti³;
- ii. delineare - stabilendo i criteri generali di funzionamento del SII - i diversi ruoli dei soggetti coinvolti, nonché le attività necessarie allo sviluppo, manutenzione, aggiornamento, utilizzo e accesso del SII, relative quindi al singolo rapporto che il gestore di quest'ultimo intrattiene con i relativi utenti, ossia i soggetti che, a vario titolo, necessitano di utilizzare il SII per le interazioni di mercato definite dalla regolazione dell'Autorità;
- iii. definire le condizioni economiche del servizio, determinando i corrispettivi posti a carico degli utenti, al fine di assicurare anche un'adeguata remunerazione dello stesso.

- 2.3 Rispetto all'assetto sopra definito, sono intervenute, nel tempo disposizioni legislative che hanno previsto l'impiego del SII per il perseguimento di ulteriori finalità, prevedendo, comunque, che l'attuazione di tali ulteriori servizi sia comunque regolata dall'Autorità, al fine di armonizzare le nuove funzionalità con quella principale di cui al decreto-legge 105/2010 (di promozione della concorrenza e di buon funzionamento dei mercati energetici) per la quale il SII è stato istituito.
- 2.4 In particolare, la legge 4 agosto 2017, n. 205 (c.d. legge Concorrenza 2017) ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, da parte di AU, in quanto Gestore del SII, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte) e che la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate.
- 2.5 La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. legge di bilancio 2018), inoltre, ha disposto che, entro il 1° luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico (di seguito: Portale Consumi).

¹ Trattasi dei servizi di rete e di vendita: tali flussi, che in precedenza avvenivano tra le controparti del singolo rapporto secondo modalità concordate o stabilite dall'esercente, ora devono avvenire unicamente attraverso l'infrastruttura del SII di proprietà di AU).

² Come avviene, ad esempio, per la comunicazione dei dati di misura rilevati e validati dal responsabile.

³ È il caso delle procedure di switching, o per l'attivazione dei servizi di ultima istanza, o per la gestione dell'attività di aggregazione delle misure ai fini del *settlement*.

- 2.6 Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124/19, ha altresì previsto un sistema di riconoscimento automatico del bonus elettrico, gas e idrico – a partire dal 1° gennaio 2021 – con l’obiettivo di garantirne l’erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione.
- 2.7 Il decreto del Ministero della Transizione ecologica 25 agosto 2022, 164/2022, istitutivo dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: elenco venditori), ha poi previsto che, ai fini dello svolgimento delle verifiche per l’iscrizione e per il rispetto dei requisiti per la permanenza nell’elenco venditori, nonché dei controlli a campione sulla veridicità delle informazioni rese dai venditori, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell’Autorità nonché del supporto del Gestore del SII, e può acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 9, comma 5).
- 2.8 Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023 n. 224/2023 ha ulteriormente previsto che:
- a) all’interno del meccanismo delle Garanzie d’origine, AU renda disponibili a GSE i dati dell’energia prelevata, prodotta e autoconsumata, ai fini del rilascio, da parte del GSE, della certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali;
 - b) collabori con il GSE al fine di verificare la veridicità delle comunicazioni che le società di vendita hanno effettuato circa la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali, acquistata in Italia, importata, venduta ai propri clienti finali come rinnovabile.
- 2.9 Occorre rilevare, inoltre, che, nell’ambito del mandato ricevuto dalla normativa primaria, l’Autorità nel corso degli anni è intervenuta con svariati provvedimenti al fine di garantire lo sviluppo efficiente del SII.
- 2.10 Con particolare riferimento agli aspetti relativi alla remunerazione dei costi per le attività svolte dal Gestore del SII, l’Autorità ha, *in primis*, definito i criteri generali di funzionamento e di gestione del SII, nonché le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo - contabile e le modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo a copertura dei costi di gestione del SII per il settore elettrico (deliberazione ARG/com 201/10); nello specifico si è stabilito che i costi siano connaturati alla partecipazione di ciascun punto di prelievo al mercato liberalizzato, più che all’entità dei consumi, e debbano essere coperti dal gettito derivante dall’applicazione del CSII agli utenti del dispacciamento⁴ e agli esercenti la maggior tutela⁵ del settore elettrico.
- 2.11 La deliberazione ARG/com 201/10 ha altresì previsto:

⁴ Inizialmente ciascun utente del dispacciamento - diverso da AU - pagava a Terna il CSII, calcolato come il prodotto tra il numero dei punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento e il corrispettivo unitario determinato dall’Autorità, nell’ambito della fatturazione mensile. Terna, poi, corrispondeva all’attuale Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) gli ammontari entro il quindicesimo giorno lavorativo del terzo mese successivo a quello di competenza.

⁵ Gli esercenti il servizio di maggior tutela, avendo già un rapporto diretto con AU in qualità di soggetto incaricato dell’approvvigionamento di energia elettrica per i clienti del servizio, versavano il CSII direttamente al Gestore del SII, entro il 15° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

- a) l'istituzione presso CSEA del Conto per il funzionamento del SII, utilizzato per la copertura di parte degli oneri riconosciuti ad AU per l'attività di gestione del SII, stabilendo specifiche modalità di trasferimento degli importi dal sopraccitato conto al Gestore del SII;
 - b) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata.
- 2.12 Con la deliberazione 296/2014/R/gas l'Autorità ha avviato l'estensione del SII al settore del gas naturale, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU, sulla base dell'esperienza maturata grazie alle attività già svolte per il settore elettrico.
- 2.13 Di conseguenza, con la deliberazione 486/2014/R/gas l'Autorità ha previsto che il CSII sia esteso al settore del gas naturale trovando applicazione nei confronti di ciascun UdD in ragione del numero dei PdR nella propria titolarità, esattamente come per il settore elettrico. Inoltre, al fine di garantire una razionalizzazione del processo a quel tempo in vigore, è stato previsto che il CSII venisse calcolato direttamente dal Gestore del SII e da questi fatturato sia agli utenti del dispacciamento, sia agli esercenti la maggior tutela, secondo modalità operative dallo stesso definite ed opportunamente pubblicizzate⁶, applicando da subito analoghe procedure semplificate anche al settore del gas naturale.
- 2.14 Con la deliberazione ARG/com 224/10, l'Autorità ha, tra l'altro, definito il valore del CSII applicabile a partire dal 1° aprile 2011. Tale valore è stato oggetto, nel corso degli anni, di diversi aggiornamenti per tenere conto degli investimenti resisi necessari per far fronte ai nuovi processi attribuiti al SII e per l'efficientamento di quelli esistenti⁷.
- 2.15 La tabella 1 riassume i valori del CSII applicati a partire dal 1° aprile 2011.

⁶ Il periodo di fatturazione del CSII è il mese di calendario. Ai fini della fatturazione:

- a) il Gestore del SII calcola l'importo del corrispettivo entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza ed emette la fattura entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza;
- b) i pagamenti degli utenti sono effettuati direttamente al Gestore del SII con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

⁷ I valori del CSII sono stati successivamente aggiornati a partire dal 1° agosto 2011, 1° gennaio 2014, 1° gennaio 2018, 1° agosto 2021, 1° settembre 2022 e 1° ottobre 2024.

Tabella 1
Corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato

	€/Punto di prelievo/mese
Dal 1 aprile al 31 luglio 2011	0,0137
Dal 1 agosto 2011	0,0081
Dal 1 gennaio 2014	0,0100
Dal 1 gennaio 2018	0,0185
Dal 1 agosto 2021	0,0285
Dal 1 settembre 2022	0,0345
Dal 1 ottobre 2024	0,0450

PARTE III

ORIENTAMENTI DI MODIFICA DELLA REGOLAZIONE

- 3. Estensione dell'applicazione del CSII ad altre tipologie di operatori accreditati al SII.**
- 3.1 Nel corso degli anni la tipologia nonché il numero di soggetti accreditati al SII sono aumentati. In particolare, col passare del tempo ha assunto sempre maggior rilievo il ruolo attribuito alla controparte commerciale (di seguito: anche CC), il cui accreditamento al SII e la possibilità di associazione a ciascun POD/PDR hanno consentito di attribuire loro responsabilità dirette nella gestione delle forniture. Si pensi, a titolo di esempio, allo strumento del pre-check e ai processi di voltura in entrambi i settori, ai processi di sospensione e riattivazione per morosità in relazione al settore elettrico, nonché ai recenti orientamenti formulati dall'Autorità in materia di attribuzione della responsabilità di effettuare le richieste di *switching* proprio alle controparti commerciali.
- 3.2 Ad oggi risultano accreditati al SII circa 630 soggetti in qualità di controparte commerciale nel settore elettrico, 390 dei quali svolgono esclusivamente tale ruolo nella filiera commerciale (non sono anche UdD). Per quanto riguarda il settore del gas naturale le controparti commerciali accreditate sono circa 510 e 300 non hanno altri ruoli. In sintesi, alla maggioranza dei soggetti accreditati al SII, con riferimento alla parte commerciale della filiera, ad oggi non viene applicato in forma diretta il corrispettivo CSII.
- 3.3 Inoltre, per quanto concerne il settore del gas naturale a partire da gennaio 2019 si sono accreditati al SII, in qualità di utenti del bilanciamento (di seguito: UdB), i soggetti che hanno sottoscritto un contratto di trasporto e bilanciamento di cui al codice di rete del Responsabile del Bilanciamento.
- Ad oggi risultano accreditati al SII 164 soggetti in qualità di UdB, 19 dei quali non sono anche UdD o CC.
- 3.4 Come ampiamente argomentato nel paragrafo precedente, il CSII è ad oggi applicato agli UdD e agli esercenti della maggior tutela del settore dell'energia elettrica e agli UdD del

settore del gas naturale. Tale situazione risulta anacronistica in ragione dell'articolazione delle diverse attività e responsabilità assunte dagli operatori; per questo motivo l'Autorità intende valutare la possibilità di addivenire ad una più precisa allocazione dei costi del SII, attraverso l'applicazione del corrispettivo ai diversi attori che a diverso titolo operano in relazione a ciascun POD/PdR. Ciò avverrebbe ferma restando la valorizzazione unitaria del CSII ad oggi vigente.

3.5 In questa nuova prospettiva si propone la seguente articolazione:

- a) per quanto riguarda il settore elettrico: 50% del CSII a carico della CC e 50% a carico dell'UdD;
- b) per quanto riguarda il settore del gas naturale: 50% del CSII a carico della CC, 40% a carico dell'UdD e 10% a carico dell'UdB.

Se un soggetto ricopre più ruoli all'interno della filiera le percentuali di allocazione del corrispettivo si sommano.

3.6 L'applicazione del CSII verrà effettuata direttamente dal Gestore del SII, così come avviene attualmente, prevedendo l'applicazione di ratei giornalieri in considerazione dell'effettiva titolarità del POD/PDR che, anche in ragione delle disposizioni in materia di voltura, switching e abbinamento degli UdB potrà variare in ciascun giorno del mese.

Q1: Si condivide la proposta dell'Autorità di applicare quota parte del CSII anche alle CC operanti nel settore dell'energia elettrica? Si condivide la ripartizione percentuale del CSII proposta tra UdD e CC? Se no, cosa si propone in alternativa? Motivare le risposte.

Q2: Si condivide la proposta dell'Autorità di applicare quota parte del CSII anche alle CC e agli UdB operanti nel settore del gas naturale? Si condivide la ripartizione percentuale del CSII proposta tra UdB, CC e UdD? Se no, cosa si propone in alternativa? Motivare le risposte.

3.7 Alcune associazioni degli operatori hanno preventivamente trasmesso all'Autorità riflessioni relative alla possibilità di prevedere che il CSII possa essere addebitato in via diretta al cliente finale. Su tale aspetto giova, tuttavia, ricordare che le previsioni del decreto-legge 105/10 escludono in modo esplicito tale facoltà, stabilendo che il corrispettivo CSII determinato dall'Autorità e posto a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, non possa essere trasferito sulle tariffe applicate ai consumatori.

3.8 In relazione a tale aspetto vi è anche da considerare che, laddove il ruolo e le attività del SII sono radicalmente cambiati rispetto all'impianto originario, anche a seguito di ulteriori disposizioni normative che ne hanno profondamente modificato la natura con disposizioni che hanno introdotto strumenti a diretto vantaggio dei clienti finali quali ad esempio il Portale Offerte e il Portale Consumi, le relative norme istitutive hanno previsto in alcuni casi forme di finanziamento diverse che non trovano copertura attraverso il CSII: ad esempio il Portale Offerte viene finanziato in via prioritaria con le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni erogate dall'Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.